

I diritti dei cittadini con disabilità

**Dai diritti costituzionali
ai diritti "esigibili"**



INDICE

- [Premessa](#)
- [Costituzione Italiana](#)
- [Diritto alla salute](#)
- [Diritto all'educazione e all'istruzione](#)
- [Riconoscimento dell'invalidità](#)
- [Diritto al lavoro](#)
- [Diritti del lavoratore](#)
- [Altri diritti](#)
- [Benefici fiscali](#)
- [Altre agevolazioni e Incentivazioni](#)
- [Esenzione dal ticket](#)
- [Elenco dei link alle disposizioni normative](#)
- [Allegati](#)

PREMESSA

Questa breve guida nasce dalla collaborazione tra Associazione Crescere - sezione Bologna, Associazione Prader Willi - Regione Calabria e Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

Lo scopo è stato quello di realizzare, partendo dalla Guida “Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”, elaborata dall' Associazione Prader Willi - Regione Calabria e pubblicata nel sito del CNMR in formato PDF, una sintetica guida ipertestuale con link alle leggi di riferimento per una più facile e completa consultazione per quanti hanno a che fare con il mondo delle Malattie Rare. Siamo infatti convinti, come ebbe a dire il prof. Fulco Lanchester in occasione della presentazione degli atti del convegno “Malattie Rare: la ricerca tra etica e diritto” (Roma, Università La Sapienza, 14 febbraio 2006), che “anche gli strumenti giuridici sono essenziali per combattere le Malattie Rare”.

La materia è stata suddivisa, in ragione dell'argomento, in un decina di capitoli. All'inizio di ogni capitolo, precedute dall'indice degli eventuali paragrafi, sono elencate le leggi di riferimento, cui fa seguito una sintetica trattazione esplicativa; conclude il capitolo l'indicazione di un sito istituzionale e di una guida o una presentazione del tema trattato, anche questi con i relativi link. Per una maggiore scorrevolezza del testo la descrizione ufficiale di alcune leggi è stata abbreviata: così ad esempio la legge 5 febbraio 1992 n°104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) è più semplicemente detta (*Legge quadro per l'handicap*).

Riportiamo, infine in premessa in quanto applicabile in molteplici contesti, il link al sito INPS per la Simulazione del **Calcolo ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a mente del D.Lgs 31 marzo 1998, n°109 e successivo D.Lgs 3 maggio 2000, n°130:

<http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp>

§ § §

Sito di riferimento generale - il Portale del Cittadino all'indirizzo:

<http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/innerpage&canale=1144051494348&categoria=1150366046999>

§ § §

Torna [all'Indice](#)

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."

Art. 24 : "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ...".

§ § §

Torna [all'Indice](#)

DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 COSTITUZIONE

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...."

L. [23 dicembre 1978 n°833](#) (*Servizio Sanitario Nazionale*)

Art. 19 - Le ASL provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

- E' assicurato ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura e di riabilitazione nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 26 - L'assistenza riabilitativa per le persone con disabilità può essere esplicata presso centri pubblici o nei centri privati convenzionati con le ASSLL.

- Sono garantite le prestazioni protesiche (D.M. 31/05/01 n°321 *"Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed articolazione del nomenclatore"*).

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro sull'handicap*)

Art. 6 – Prevenzione e diagnosi precoce

"Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni ..."

Art. 7 – Cura e riabilitazione

"Si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ... coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale..."..

Art. 11 – Soggiorno all'estero per cure

"Se non è previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga di cui agli artt. 7 e 8 del D.M.S. 3/11/89."

D.M.S. 18 maggio 2001 n°279

Il decreto disciplina:

La Rete per le Malattie Rare

attraverso:

- l'istituzione della Rete nazionale, costituita da presidi regionali accreditati, e da centri interregionali, finalizzati alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia delle malattie rare;
- l'istituzione di un Registro nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse;
- l'elenco delle malattie rare, contraddistinte da un codice identificativo per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (Sindrome di Prader Willi: codice RN1310 – Sindrome di Turner: codice RN0680).

L. 23 dicembre 1996 n°648 (*Farmaci Orfani*) art. 1.4

Per una disamina dell'argomento è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

<http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1>

D.Lgs 29 aprile 1998 n°124 (*Ticket ed esenzioni*) M.R. art. 5

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 - Si segnalano in particolare, nei capitoli sulle strategie, i punti 3.2 su i LEA, 3.6 sulle Reti, 3.8 sull'integrazione socio-sanitaria e 4.2 sul Terzo Settore.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 e Legge di Ratifica **3 marzo 2009 n°18**

[Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea](#) dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle Malattie Rare. e [Parere del C.E.S.E.](#)

§ § §

Sito di riferimento - Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

<http://www.iss.it/cnmr/>

presso il quale è attivo il **Numero Verde** per ricevere informazioni sulle malattie rare:

800.89.69.49

§ § §

*Al seguente link è scaricabile la presentazione effettuata dalla prof. Laura Mazzanti del Policlinico O.U. S. Orsola Malpighi di Bologna in occasione della **Giornata delle Malattie Rare 2009**:*

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/PersentazioneGiornata_MR_09.pdf

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

- [Frequenza](#)
- [Inserimento](#)
- [Tasse scolastiche e universitarie](#)
- [Trasporto](#)
- [Barriere architettoniche](#)
- [Assistenza scolastica](#)
- [Istruzione in ospedale](#)
- [Sussidi didattici](#)
- [Visite e Gite](#)

- ° -

Art. 34 COSTITUZIONE

"La scuola è aperta a tutti ..."

Frequenza

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*)

Art. 12, commi 1 e 2 - Inserimento del bambino disabile negli asili nido e il diritto, per lo studente con disabilità, all'educazione e all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università.

L. [28 marzo 2003 n°53](#) (*Delega al Governo su Istruzione e LEA*)

Art. 2, lettera c) - "... È garantita, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 104/92 ...".

L. [10 marzo 2000 n°62](#) (*Norme sulla parità scolastica*)

Le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.

L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*) **art. 4** e D.P.C.M. [9 aprile 2001](#) (G.U. n°171)

Inserimento

D.P.R. [24 febbraio 1994](#) (*Atto di indirizzo ... per alunni portatori di handicap*)

D.P.C.M. [23 febbraio 2006 n°185](#) (*Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap*)

[Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008](#) (*Presa in carico dell'alunno con disabilità*)

Per l'inserimento scolastico dell'alunno portatore di handicap soccorrono i seguenti istituti:

- l'**Individuazione** di un alunno in situazione di handicap cui provvede lo specialista o uno psicologo dell'età evolutiva, anche convenzionato, su richiesta della famiglia o su segnalazione anche del Capo dell'Istituto (*art. 2 D.P.R. 24.2.94, art. 2 D.P.C.M. 185/2006 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*)

- la **Diagnosi funzionale** che, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno essendo finalizzata al suo recupero.

Ad essa provvede un'unità multidisciplinare composta da: lo specialista, il neuropsichiatria infantile, il terapeuta della riabilitazione, l'operatore sociale presso la USL. (*art. 3 D.P.R. 24.2.94 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

- il **Profilo dinamico funzionale** che indica il prevedibile livello di sviluppo scolastico dell'alunno a tempi brevi e medi.

Ad esso provvede l'unità multidisciplinare predetta insieme agli insegnanti della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. (*art. 4 D.P.R. 24.2.94 - art. 12,4 L. 104/92 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2008*).

- il **Piano Educativo Individualizzato** che è redatto dagli operatori sanitari indicati dalla USL e dagli insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con i genitori, e contiene gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica dell'alunno sulla base dei dati emergenti dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato. (*art. 5 D.P.R. 24.2.94 - art. 3 Intesa S/R 20/3/2008*)

- le **Verifiche**. Al piano dinamico funzionale iniziale seguono le verifiche, con il concorso dell'USL, della Scuola e delle famiglie, per controllarne la rispondenza ed è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. (art. 6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12,8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006 -- art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

La famiglia all'atto dell'iscrizione deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22, L. 675/96.

Tasse scolastiche e universitarie

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*) **art. 30**

L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*) **art. 4** e **D.P.C.M. [9 aprile 2001](#)** (*G.U. n°171*) **art. 8, c. 1 e 7**

M.I.U.R. Circ. [6 gennaio 2009 n°6](#) (*Tasse scolastiche ed esoneri*)

Tutti gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, giusta il diritto dovere alla formazione e all'istruzione.

Per le residue tasse scolastiche vigono esoneri in ragione dei reddito i cui ammontare sono riportati nella C.M. 6/09 e la legge per gli invalidi civili stabiliva all'art. 30:

“AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI CHE APPARTENGONO A FAMIGLIE DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA E CHE ABBIANO SUBITO UNA DIMINUZIONE SUPERIORE AI DUE TERZI DELLA CAPACITÀ, È CONCESSA L'ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE E DA OGNI ALTRA IMPOSTA, ANALOGAMENTE AGLI ESONERI PREVISTI PER GLI ORFANI DI GUERRA, CIECHI CIVILI, I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, DI LAVORO, DI SERVIZIO E I LORO FIGLI.”

Per le tasse universitarie l'art. 8 del DCPM 1/4/2001 dispone l'esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi, mentre rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di grado inferiore.

Trasporto

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*) **art. 28**

E' affidato ai Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per l'università.

Barriere Architettoniche

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*) **art. 27**

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **artt. 23 e 24**

L. [11 febbraio 1996 n°23](#) (*Norme per l'edilizia scolastica*) **artt. 2 e 3**

D.P.R. [24 luglio 1996 n°503](#) (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

La competenza per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (*art. 3 L. 23/96*).

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (*art. 32, L. 41/86*), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (*D.P.R. 503/96, art. 23 "Edilizia scolastica"*).

Assistenza Scolastica

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **art.13, commi 3/6**

M.I.U.R. [Nota prot. n°3390/2001](#) (*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*)

D.P.C.M. [9 aprile 2001](#) (*G.U. n°171- Interventi a favore degli studenti in situazione di handicap*) **art. 14**

C.C.N.L. 16/05/2003, art. 37 tab. A

L'assistenza di base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i quali "prestano ausilio materiale agli alunni

con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'uscita da esse e all'interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado".

Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 (*Preso in carico dell'alunno con disabilità*) **art. 5**

L'assistenza specialistica, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale.

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti **docenti specializzati di sostegno** per l'assistenza, la formazione, e l'integrazione degli alunni con disabilità (*art. 13, commi 3/6 L. 104/92*).

Dovrà essere assicurato tendenzialmente un insegnante specializzato per il sostegno ogni due alunni con disabilità (*art. 5 Intesa S/R 20/3/2008*).

Istruzione in Ospedale e a Domicilio

L. 5 febbraio 1992 n°104 (*Legge quadro per l'handicap*) **art. 12, commi 9/10**

M.I.U.R. Nota prot. n°4308/2004

D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185 (*Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap*)

Negli ospedali nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche vengono istituite sezioni distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati. Anche in regime di day hospital, che versino in situazione di handicap.

A tali classi sono ammessi anche alunni non in stato di handicap con degenze superiori ai 30 giorni.

Il servizio di istruzione domiciliare va erogato agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali già ospedalizzati per gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la

frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Sussidi Didattici e Arredi

L. 5 febbraio 1992 n°104 (*Legge quadro per l'handicap*) **art. 13 b)**

D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (*Barriere architettoniche negli edifici pubblici*) **art. 23, comma 3**

L. 22 marzo 2000 n°69 (*Fondo per l'integrazione scolastica dell'handicap*)

I sussidi didattici, le attrezzature, gli strumenti legati alle attività didattiche e di laboratorio vengono forniti dalla Scuola. Gli arredi speciali necessari all'integrazione scolastica, sono di competenza dei Comuni per gli asili, per la scuola materna, elementare e media, sono di competenza della Provincia per le scuole superiori.

Visite Didattiche e Gite Scolastiche

C. M. 291/92, art. 8, comma 2

L'alunno con disabilità può essere accompagnato dall'insegnante di sostegno o da qualunque membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore scolastico).

Nella scuola secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno maggiorenne che offra la propria disponibilità.

§ § §

Sito di riferimento - il M.I.U.R. all'indirizzo:

<http://www.pubblica.istruzione.it/areetematiche/index.shtml>

(Sezione Diritto allo studio e pari opportunità – Alunni con disabilità)

§ § §

Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale il prof. Vincenzo Bellentani ha illustrato il tema **“La Scuola: l'inclusione ed il sostegno”** nel corso del seminario tenutosi il 14/6/2008 nell'ambito del ciclo **“Gli Incontri del Sabato”** organizzati dall'Associazione Crescere:

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/ProScuola.pdf

NEW

La presa in carico dell'alunno con disabilità

*Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la prof. Cristina Silvestri ha illustrato il tema “**La Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato,**” nel corso del seminario tenutosi il 10/10/2009 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall’Associazione Crescere:*

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Silvestri_10_10_2009/PresentazioneSilvestrii.htm

§ § §

Torna [all’Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA'

- [Istanza](#)
- [Accertamento](#)
- [Esito](#)
- [Accertamento dell'Handicap](#)
- [Trattamenti economici](#)

-°-

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*)

L. [12 febbraio 1980 n°18](#) (*Indennità di accompagnamento*)

L. [21 novembre 1988 n°508](#) (*Norme integrative in favore degli invalidi civili*)

D.M.S. [5 febbraio 1992](#) (G.U. n°47/92 - *Tabelle delle percentuali d'invalidità*)

L. [3 agosto 2009 n°102](#) (*Provvedimenti anticrisi ...*) **art. 20**

Come più oltre accennato, la procedura per l'accertamento dell'invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1/1/2010.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni non è stata prorogata e l'INPS con [circolare 112 del 29/12/2009](#) ha emanato note illustrative e attuative della nuova procedura telematica i cui punti salienti sono illustrati nelle [note informative](#) dell'Istituto e nelle [notizie](#) dal Governo.

Ci vorrà naturalmente ancora del tempo perché il nuovo sistema vada regime in quanto ad oggi 4/1/2010 sono ancora pochi i medici abilitati alle certificazioni, come è dato rilevare dal link in calce alle note informative dell'Istituto: solo 16 in tutta Roma, 1 per Bologna etc..

Istanza

Fino al 31 dicembre 2009 per il riconoscimento dello stato invalidante era necessario fare richiesta, da parte dell'interessato o da

chi ne è il legale rappresentante (tutore, genitore, curatore, amministratore di sostegno), alla **Commissione medico legale delle ASL di residenza**.

La domanda andava redatta su apposito modulo, disponibile presso i relativi uffici delle ASL, che è diverso se trattasi di persona maggiorenne o minorenni.

Alla domanda bisognava **allegare** la certificazione medica attestante le singole patologie ed, eventualmente, la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, di cui si è in possesso.

Dal 1° gennaio 2010 la domanda va presentata all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Ente, il quale provvederà ad inoltrarla alla ASL competente. Sempre a partire dalla stessa data un medico INPS integrerà la Commissione Asl (*art. 20 commi 1/3 L. 102/09*).

Non è possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (*art. 56 comma 2, L. 69/09*).

Accertamento

In seguito alla domanda, la Commissione provvede alla **convocazione a visita dell'interessato**, il quale nella eventualità fosse impossibilitato a presentarsi, perché non in grado di muoversi o qualora gli spostamenti possano pregiudicarne la salute (circostanze queste da documentare con idonea certificazione medica), può chiederne il rinvio oppure la visita domiciliare.

Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un **medico di fiducia** e la Commissione può richiedere **ulteriori accertamenti clinici specialistici** e acquisirli successivamente, ma prima di definire la pratica.

Una volta espletati tutti gli accertamenti viene redatto un **verbale**, nel quale è trascritto anche **l'esito della visita**, che sarà trasmesso all'interessato e agli uffici competenti. Tali uffici dovranno provvedere, nel caso vi ricorrano i requisiti, ad espletare le pratiche relative alla erogazione delle provvidenze economiche spettanti.

Le persone con disabilità hanno diritto a benefici di diversa natura in base al riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile, o sordomutismo ed in relazione alla valutazione, in percentuale, effettuata dalla Commissione secondo la **Tabella**

stabilita con D.M.S. del 5/2/1992, che a mente del art. 20 comma 6 L. 102/09 è in corso di eventuale aggiornamento.

La Tabella fa riferimento all'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomico-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l'altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (*art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 2 - D.L. 23/11/88 n°509*).

Contro le decisioni della Commissione era possibile presentare ricorso, entro 60 giorni, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro. Dal primo gennaio 2005 è consentito il solo **ricorso per vie giudiziarie** e non più il ricorso amministrativo, salvo istanze di riesame.

L. 9 marzo 2006 n°80, art. 6

I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Sempre nell'articolo 6 di questa legge è stato disposto che le "Regioni adottino disposizioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario ... effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

Esito

Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i diritti che da esso ne conseguono.

Tale giudizio può essere:

1. **"Non Invalido"** per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 33%;
2. **"Invalido"** con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% (*art. 2, L. 118/71*);
3. **"Invalido"** con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (*artt. 2 e 13, L. 118/71, D.Lgs 509/88*);
4. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (*artt. 2 e 12, L. 118/71*);
5. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (*L. 18/80 e L. 508/88*);
6. **"Invalido"** con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (*L. 18/80 e L. 508/88*);
7. **"Cieco"** con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (*L. 382/70 e 508/88*);
8. **"Cieco"** assoluto (*L. 382/70 e 508/88*);
9. **"Sordomuto"** (*L. 381/70 e 508/88*);
10. **"Minore"** con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (*art. 2, L. 118/71 e art. 1, L. 289/90*);
11. **"Minore"** con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (*L. 18/80*);
12. **"Minore"** con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (*L. 18/80*).

All'INPS è affidato il controllo della persistenza delle invalidità (*art. 20 comma 2 L. 102/2009*).

Nel sito della UILDM HandyLex è contenuta una sezione, alla quale si rinvia, titolata:

[Come leggere i verbali di invalidità e di handicap](#)

nel quale per ognuno degli accertamenti su indicati vengono specificati i benefici connessi.

Nell'[allegato n°1](#) è riportato il modello ministeriale per il responso della Commissione nel quale di possono vedere tutte le ipotesi di cui abbiamo fatto cenno.

Accertamento dell'Handicap

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **Artt. 3 e 4**

Analoga alla procedura per il riconoscimento della invalidità è quella per l'accertamento dell'handicap.

La stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (*art. 4, L. 104/92*) è competente all'accertamento:

- dell'**handicap**, vale a dire di quello stato che comporta una situazione di difficoltà di inserimento (*art. 3, comma 1 L. 104/92.*);
- dell'**handicap grave**, vale a dire di quello stato che necessita di un'assistenza permanente (*art. 3, comma 3 L. 104/92.*).

Lo stato di invalidità e di handicap possono coesistere in capo allo stessa persona.

Nell'[allegato n°2](#) è riportato il diverso modello per il responso della Commissione.

Trattamenti Economici

Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, tutta la documentazione (Verbale della Commissione, ecc.) sarà trasmessa, a cura delle ASL, agli organi competenti per la concessione delle relative provvidenze economiche. L'art. 130 del D.Lgs 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M.S. 5/2/92) e al D.Lgs 23/11/88 n°509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71 n°118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%, così elevata dagli originari 2/3.

Requisiti previsti:

- ~ Età fra i 18 e 65 anni;
- ~ Invalidità dal 74% al 99%;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
- ~ Incollocati o incollocabili al lavoro.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati par-time.

Dopo i 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Pensione di inabilità

Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

- ~ Età fra i 18 e 65 anni;
- ~ Invalidità 100%;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro.

Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L. 18/80 e 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (*art.1, L. 28/3/68 n°406, art. 1*).

Requisiti previsti:

- ~ Non è prevista alcuna età;
- ~ Cittadini riconosciuti ciechi assoluti; cittadini con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico. L'art. 14 della L. 33/80 ha esteso questa provvidenza anche ai minorenni.

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età;

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

~ Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Ai ciechi parziali può essere concessa una **INDENNITA' SPECIALE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

E' incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 6/62, **ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti**, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art. 5, L. 508/88).

Requisiti previsti:

~ Maggiorene;

~ Essere stato riconosciuto cieco assoluto;

- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico l'ammontare è ridotto): vedi il link in calce al paragrafo.

Indennità mensile di frequenza

Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. [11 ottobre 1990 n°289](#)

Requisiti previsti:

- ~ fino ai 18 anni;
- ~ Essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- ~ Frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, compreso l'asilo (sentenza Corte Costituzionale n°467/02) nonché centri di formazione o di addestramento professionale;
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo, per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.

Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

- ~ Non è prevista alcuna età (con la distinzione di cui sopra);
- ~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ Essere stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato;
- ~ Non è previsto alcun reddito.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

Pensione per i sordomuti

Spetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 33/80, alla persona sordomuta, in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Requisiti previsti:

- ~ età fra i 18 e i 65 anni;
- ~ essere stato riconosciuto sordomuto;
- ~ cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
- ~ reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.

Dopo i 65 anni si età si trasforma in pensione sociale.

Gli importi dei trattamenti economici sopra descritti e i limiti di reddito per beneficiarne sono soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al seguente link aggiornato al 2010:

[Importi pensioni e limiti di reddito per il 2010](#)

§ § §

Sito di riferimento – SuperAbile dell'INAIL all'indirizzo:

[http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza e Assistenza economica/Invalidit-13- civile-3- Aveni diritto - Accertamento/index.html](http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza_e_Assistenza_economica/Invalidit-13- civile-3- Aveni diritto - Accertamento/index.html)

§ § §

Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale la dr. Fabrizia Capitani, del Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S. Orsola-Malpighi di Bologna, ha illustrato il tema “L’invalidità e l’avvio al lavoro” nel corso del seminario tenutosi il 28/3/2009 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall’Associazione Crescere:

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Capitani_26_3_2009/PresentazioneCapitani.htm

La presentazione tratta anche dell’accertamento dell’handicap, nonché dell’argomento di cui al paragrafo successivo della presente guida e dell’esenzione dal ticket, e contiene riferimenti alla legislazione della regione Emilia Romagna, ove è stata attuata, con la L. R. 19 febbraio 2008 n°4, la semplificazione di cui all’art. 6 L. 80/2006

§ § §

Torna [all’Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

DIRITTO AL LAVORO

La riserva dei posti di lavoro

ART. 4 COSTITUZIONE

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ..."

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **artt. 17, 18, 19**

L. [12 marzo 1999 n°68](#) (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*)

La **legge n°68/99**, all'art. 2, prevede il **collocamento mirato**.

"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. (*art. 10 comma 2 L. 68/99*).

La stessa legge indica, nell'art. 1, le categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di **assunzione obbligatoria**:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da apposita Commissione medico – legale, di cui al paragrafo precedente;
- persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti e sordomute;
- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Tali categorie hanno diritto ad una **riserva di posti** prevista dall'art. 3 della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se superano le 50 unità;

- due lavoratori, se gli occupati sono da 36 a 50;
- un lavoratore, se gli occupati sono da 15 a 35.

Sono previsti i criteri di computo della quota di riserva (*art. 4 L. 68/99*), le modalità di avviamento al lavoro (*artt. 7, 8, 9, 10 L. 68/99*); le convenzioni e gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono personale disabile (*artt. 11, 12, 13 L. 68/99*).

La percezione dell'**indennità di accompagnamento** non è **incompatibile con** lo svolgimento di **attività lavorativa** ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (*L. [2/11/1988 n°508](#)*).

§ § §

Sito di riferimento – il Ministero del Lavoro all'indirizzo:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/domandaOfferta/collocamentoobbligatorio.htm>

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

DIRITTI DEL LAVORATORE

I diritti del lavoratore disabile o dei loro familiari **si integrano o si vanno ad aggiungere** a quelli spettanti a tutti i lavoratori.

Essi riguardano:

- [Permessi](#)
- [Congedi](#)
- [Lavoro Notturno](#)
- [Prepensionamento dei lavoratori disabili](#)
- [Precedenza nell'assegnazione della Sede di Lavoro](#)

°
— —

Permessi Lavorativi

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*)

L. [8 marzo 2000 n°53](#) (*Norme per il sostegno della maternità*)

D.Lgs [26 marzo 2001 n°151](#) (*T.U. per la tutela e il sostegno della maternità ...*)

- Due ore di permesso giornaliero

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero, che si riduce ad un'ora quando l'orario di servizio giornaliero non supera le sei ore, come ad esempio i docenti della scuola (*art. 33, comma 2, della L. 104/92*).

La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

Tale permesso è retribuito per intero e spetta in alternativa al congedo parentale di cui al paragrafo successivo.

(*artt. 4 e 20, L. 53/00 e art. 42 D.Lgs 151/01*)

- Tre giorni di permesso mensili

Successivamente al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, il padre o, in alternativa la madre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensili.

Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

Questi tre giorni di permesso possono essere concessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado, a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.

I tre giorni di permesso si estendono anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Nel caso in cui il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre giorni al mese (*art. 33 L. 104/92 - art. 42 D.Lgs 151/01*).

In tale ipotesi, qualora riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo (*Circolare INPS 128 del 11/7/03*).

Tali permessi sono retribuiti per intero grazie alla legge 3 agosto 2009 n°102, cd decreto anticrisi, che con l'art. 17 comma 23 ha abrogato l'art. 71 comma 5 L. 133/08 (*cd. Legge Brunetta*) che aveva introdotto delle limitazioni.

NEW

Riposi giornalieri del padre dipendente con moglie casalinga (*art. 40 D.Lgs. 151/01*)

Le indicazioni dell'INPS nella circolare 112 del 15/10/2009 illustrata nel [Dossier](#) del Governo del 29 ottobre 2009.

Congedi

- Congedo parentale prolungato

Tutti i genitori hanno diritto durante i primi 8 anni d'età del proprio figlio ad un congedo parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (*art. 32 D.Lgs 151/01*).

Qualora però il bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, tale durata può essere prolungata fino a tre anni (*art. 4 comma 1 L. 104/92 - art. 33 comma 1 L. 151/01*).

Per tutto questo periodo è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (*art. 34 commi 1/3 D.Lgs 151/01*).

- Congedo retribuito di due anni

La legge finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5 del D.Lgs 26/3/2001 n°151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l'INPS ha emanato la [circolare n°41 del 6/3/2009](#) con la quale sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale congedo.

Il congedo parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale spettano anche per le **adozioni** e gli affidamenti, anche internazionali (*artt. 36, 37, 45 D.Lgs 151/01*).

Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il **cd diritto di aspettativa** per gravi motivi di famiglia, della durata di due anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell'anzianità anche se riscattabile (*art. 4 comma 2, L. 53/00*).

Sito di riferimento – l'INPS all'indirizzo:

<http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B&lastMenu=4745&iMenu=1&iNodo=4745&Item=4796>

§ § §

Al seguente link è scaricabile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la quale, il dr. Matteo Naldi, ha illustrato il sistema dei permessi e dei congedi nel corso del seminario tenutosi il 14/6/2008 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Congedi_Parentali_New.pdf

§ § §

Lavoro Notturno

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92.

(art. 53 D.Lgs 151/01 e Ris. Min. Lav n°4 del 6/2/09)

Prepensionamento dei lavoratori disabili

La legge finanziaria 2001, n°388 del 23 dicembre 2000, con l'art. 80 comma 3) consente **ai soli** lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (con invalidità riconosciuta superiore al 74%) **di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa;** il beneficio è riconosciuto **fino ad un massimo di cinque anni.**

Con questa opportunità, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il lavoratore disabile, e non i parenti, può anticipare di cinque anni l'età pensionabile.

Precedenza nell'assegnazione della Sede di Lavoro

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l'handicap)

Art. 21

"la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso. Tali soggetti, inoltre, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Questo diritto spetta non solo al diretto interessato, ma anche ad uno dei genitori, dei parenti ed affini entro il terzo grado, degli affidatari purché conviventi ed assistano il disabile: occorre che il disabile dichiari di godere dell'assistenza di quella persona.

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

ALTRI DIRITTI

- [Esercizio del diritto di voto](#)
- [Amministratore di sostegno](#)
- [Strumenti informatici](#)
- [Barriere architettoniche](#)
- [Sevizi sociali](#)



Esercizio del Diritto di Voto

Art. 48 Costituzione

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."

L. [5 febbraio 2003 n°17](#)

L'elettore non vedente o con disabilità di tipo fisico perché impedito dell'uso delle mani poteva essere accompagnato nella cabina elettorale esclusivamente da un elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune della persona disabile.

La Legge 5 febbraio 2003 n°17 ha modificato tale disposizione ed ha stabilito come unico requisito per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

La Legge 7 maggio 2009 n°46 ha previsto la possibilità di voto a domicilio per tutte le persone intrasportabili.

Amministratore di Sostegno

L. [9 gennaio 2004 n°6](#)

Con questa legge sono state apportate sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del C.C. e agli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del C.C.

Le principali novità riguardano:

- Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XXII, sostituendosi la vecchia dicitura: "*Dell'infermità di mente e*

dell'interdizione e dell'inabilitazione", con la nuova: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

- La finalità della legge è espressa all'art. 1 ed è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Scopo quindi della legge è quello di ridurre al minimo il ricorso all'interdizione e all'inabilitazione.

- Al capo I - artt. 404 e seguenti viene introdotta la figura dell'Amministratore di sostegno, nominata dal Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona interessata, con proprio decreto. L'Amministratore di sostegno viene istituito per coloro che, per effetto **di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica**, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

- Si stabilisce che il soggetto beneficiario dell'Amministratore di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti cui il Giudice non abbia ritenuto di riservarli all'Amministratore.

- Il decreto di nomina deve indicare i limiti di spesa sostenibili dall'Amministratore nell'interesse del beneficiario evitando ciò che accade oggi e cioè l'impossibilità di utilizzare, ad esempio, le somme ricevute in unica soluzione come mensilità arretrate.

- "E' imposto all'Amministratore di sostegno di riferire periodicamente al Giudice Tutelare delle condizioni di vita personali e sociali dell'assistito".

- L'incarico, salvo il rimborso delle spese autorizzate, è del tutto gratuito.

- Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di sostegno **in carica**, salvo che non sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o un chiamato alla funzione in quanto convivente.

§ § §

Al seguente link è scaricabile la presentazione con la quale gli avv.ti Teresa Bettelli e Annalisa Caligiuri hanno illustrato la figura dell'Amministratore di Sostegno nel corso del seminario tenutosi il 6/6/2009 nell'ambito del ciclo "Gli Incontri del Sabato" organizzati dall'Associazione Crescere:

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Amministratore_Sostegno.pdf

§ § §

Strumenti Informatici

L. [9 gennaio 2004 n°4](#)

La legge si pone come obiettivi e finalità in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.

In particolare all'art. 5 precisa che "Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado".

La legge definisce nuove norme per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici e prevede i requisiti di accessibilità stabiliti con decreto ministeriale in linee guida, metodologie tecniche di verifica di accessibilità ad Internet, con relativi programmi di valutazione.

Per la messa a disposizione del dipendente disabile di strumentazione hardware e software e di tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, all'art. 4.4 è previsto un rimborso forfettario parziale a favore del datore di lavoro ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge [12/3/1999 n°68](#).

Per una panoramica generale sull'impiego degli strumenti informatici è consultabile sul già citato sito www.italia.gov.it la sezione:

[Diversamente digitale: la tecnologia accessibile](#)

Barriere Architettoniche

Sentenza Corte Costituzionale n. 167/99.

"Si riconosce pienamente il diritto alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità".

L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*)

Art. 27 ultima parte:

Omissis ... gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiato dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

L. [5 gennaio 1989 n°13](#) (*Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati*)

"Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

I contributi sono erogati dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione su richiesta dei Comuni, previa domanda dell'interessato.

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*)

Art. 23

"Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative".

Art. 24

"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

D.P.R. [24 Luglio 1996 n°503](#) (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

Servizi Sociali

L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro per l'handicap*) **art. 40, comma 1**

Pone a carico dei Comuni l'obbligo dei servizi sociali per l'integrazione delle persone con disabilità: "servizio di aiuto alla persona" per persone non autonome, servizio di assistenza domiciliare, assistenza per attività culturali, ricreative, sportive, di tempo libero, indicate nell'art. 13 della stessa legge.

L. [21 maggio 1998 n°162](#)

"Modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".

L. [8 Novembre 2000 n°328](#) (*Sistema integrato di interventi e servizi sociali*)

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

A titolo di esempio dell'aiuto offerto riportiamo il link al Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S.Orsola - Malpighi di Bologna:

<http://www.aosp.bo.it/content/il-servizio-sociale-ospedaliero>

§ § §

Al seguente link è scaricabile la

“Guida ai Servizi Sociali”

realizzata dal C.N.M.R. sotto la direzione della dr.ssa Domenica Taruscio, in collaborazione con la Federazione Prader Willi in occasione del corso “Incontri di Parent Training nella Sindrome di Prader Willi” tenutosi a Roma presso l'I.S.S. da settembre 2008 a febbraio 2009.

<http://www.iss.it/binary/asso/cont/ServiziSociali.pdf>

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

BENEFICI FISCALI

Agevolazioni sui veicoli

I soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché, come ha inteso estendere l'art. 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, n°388/2000, anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati oppure i familiari che li abbiano fiscalmente a carico, hanno diritto a dei benefici fiscali sui mezzi di trasporto (autoveicoli max 9 posti, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan).

E' bene ricordare che il citato art. 30 della L. 388/2000 dispone che per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto più alcun adattamento al veicolo, in funzione delle limitazioni da cui è affetto il portatore di handicap.

E' bene altresì ricordare che si è fiscalmente a carico quando non si percepisce un reddito annuo superiore, dal 2004, a € 2.840,51 e che non costituiscono reddito le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Restano escluse dalle agevolazioni gli autoveicoli che, anche se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a Società o Enti.

Tali benefici fiscali sui mezzi di trasporto riguardano:

1. IVA agevolata (4%)

Si può usufruire di tale aliquota per l'acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino ai 2.000 c.c., se a benzina, e 2.800 c.c., se con motore diesel. Si può beneficiare di questa agevolazione **solo una volta ogni 4 anni**, salvo cancellazione dal PRA avvenuta prima del quadriennio (furto, demolizione, ecc.). (*Circolare Ministero Finanze 31/7/98 n. 197/E; L. 97/86; art. 8 L. 449/97*). La stessa aliquota è applicata per le prestazioni di adattamento.

2. Detrazione IRPEF

La detrazione, pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o adattamento dei mezzi di trasporto, può essere fatta valere, con la denuncia dei redditi, per intero o suddivisa in 4 quote annuali di uguale importo. La spesa ammissibile alla detrazione è, nel 2004, di € 18.075,99 al 19%. La detrazione spetta ogni 4 anni ma può essere richiesta anticipatamente qualora il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. In questo caso se il contribuente ha beneficiato di rimborso assicurativo (es. in seguito a furto), l'importo deve essere decurtato dal totale ammissibile di € 18.075,99. Sono detraibili (sempre con il vincolo della spesa massima ammissibile di € 18.075,99, che è cumulabile per acquisto e riparazioni) ogni 4 anni, anche le spese per l'adattamento e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (cambio gomme, olio, assicurazione, carburante, ecc.). (*art. 11, L. 212/2000; art. 13 bis, lett. C, del TUIR*)

3. Esenzione dal pagamento del bollo auto

Spetta su un solo veicolo per volta e per usufruirne bisogna presentare apposita domanda all' Ufficio Tributi Regionale. Vale anche in questo caso la limitazione di cilindrata: 2.000 c.c. motore benzina, 2.800 c.c. motore diesel.

4. Esenzione dalle imposte di trascrizione

Spetta sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET, ecc.) in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo o usato.

Detraibilità e deducibilità delle spese

Chiariamo, in premessa, che :

- gli oneri detraibili consistono nel sottrarre all'imposta lorda la percentuale (19%) della spesa o parte della spesa ammessa a detrazione
- gli oneri deducibili consistono nel sottrarre dal reddito complessivo la spesa ammessa.

Spese deducibili

- Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica sostenute da una persona con handicap o nel suo interesse da un familiare (es. spese per

assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per le prestazioni fornite dal personale addetto alla terapia occupazionale, ecc) in caso di grave e persistente invalidità;

- In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza;
- La possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici (colf) e all'assistenza personale o familiare, fino all'importo massimo di € 1.549,37.

Spese detraibili

- A partire dal 2007, per i figli a carico spetta una detrazione d'imposta di € 800,00 , se di età superiore ai tre anni, e di € 900,00 , se di età inferiore ai tre anni. La detrazione aumenta di € 220,00 (per complessive € 1.020,00 € oppure € 1.120,00) per il figlio disabile, riconosciuto ai sensi della legge 104/92. Tale importo è variabile in funzione del reddito complessivo e diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessiva arriva a € 95.000,00 più € 15.000,00 per ogni figlio successivo al primo;
- Spetta una detrazione d'imposta del 36% (del 41% solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- A decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000;
- Per quel concerne i veicoli si rimanda a quanto detto sopra;
- Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) non in esenzione danno diritto ad una

detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro: tale detrazione spetta a tutti i contribuenti a prescindere da uno stato di handicap o di invalidità;

- Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare, senza togliere la franchigia di € 129,11, le spese sostenute per:
 - 1) trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
 - 2) acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - 3) acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - 4) costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%-36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%-36% per ristrutturazioni);
 - 5) trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
 - 6) sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicazione di franchigia, le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n°104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

- Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n°381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire

della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

- Spese per l'acquisto dei cani guida da parte dei non vedenti. Le agevolazioni consistono in una detrazione dell'IRPEF del 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 18.075,99. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto di autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è prevista una sola volta in quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale. E' concessa la detrazione forfetaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

IVA agevolata al 4%

- per acquisto e l'adattamento di veicoli si rimanda a quanto detto sopra.
- per acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento.
- per acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità motoria, uditiva, visiva o di linguaggio (L. 30/97).
- per acquisto di ausili e protesi (apparecchi di ortopedia, apparecchi di protesi dentaria, ecc.) che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Agevolazioni ICI

Per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili ogni Comune ha la facoltà di prevedere specifiche detrazioni dell'ICI qualora nell'abitazione vi abitassero persone portatrici di handicap. Per

conoscere l'esistenza di tali agevolazioni è necessario rivolgersi al Comune dove è situato l'immobile.

§ § §

Nell'[allegato n°3](#) si riporta il quadro sinottico delle agevolazioni fiscali tratto dalla *Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità*, edizione 2009, realizzata dall'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, di cui al link in calce al paragrafo.

§ § §

Sito di riferimento –Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/agev_disab/index.htm

§ § §

Al seguente link è scaricabile la nuova

"Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità"
realizzata dall'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

La guida, aggiornata al 18 maggio 2009, illustra le principali novità fiscali per i diversamente abili, integrate con la normativa regionale in materia.

<http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=4463>

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

ALTRE AGEVOLAZIONI e INCENTIVAZIONI

Agevolazioni telefoniche

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

Deliberazione 1 giugno 2000, n°314/00/CONS

Deliberazione 3 ottobre 2007, n°514/07/CONS

Si ha diritto ad una riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento telefonico qualora all'interno del nucleo familiare vi faccia parte un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Di tale agevolazione si ha diritto se in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non si superano (dal 2004) € 6.713,93 La richiesta va ripresentata ogni anno.

L'esenzione totale del canone è invece previsto per i sordomuti.

Il contrassegno arancione per la circolazione e la sosta dei veicoli

L'art. 381 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio in appositi spazi loro riservati.

Tale diritto spetta **alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non vedenti.** (D.P.R. [24 Luglio 1996 n°503](#), art. 12, comma 3.)

Il rilascio del "**contrassegno arancione**", che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Sindaco e alla quale bisogna allegare idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL.

Il contrassegno è uguale in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

L'art. 74 del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 detta norme specifiche a tutela della privacy.

Parcheggio riservato

Il Regolamento del Codice della Strada prevede inoltre che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono **particolari condizioni di disabilità**, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Sport

L. [15 luglio 2003 n°189](#) (*Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili*)

§ § §

L. [16 novembre 2000 n°376](#) (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*)

A proposito di sport bisogna ricordare che molte medicine contengono sostanze che sono considerate dopanti, salvo che non vi sia una certificazione medica che ne prescriva l'uso in relazione ad una determinata patologia (Art. 1.4): rientrano ad esempio nella categoria delle sostanze vietate i diuretici, gli ormoni e le sostanze attive sul sistema ormonale, i corticosteroidi e i betabloccanti.

Al seguente link potrete consultare un estratto della presentazione che il dr. Gianni Russo dell'IRCC San Raffaele di Milano svolse sul tema nel corso del convegno organizzato dall'ArfSAG presso il policlinico S.Orsola- Malpighi di Bologna lo scorso 5/12/2009:

[La terapia e lo sport anche agonistico](#)

§ § §

NEW

Fondo per i nuovi nati

Con DPCM del 10 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 27/10/2009 n. 250 è stata prevista la possibilità per le famiglie di richiedere per i figli nati o adottati nel corso del triennio 2009/11 un prestito di € 5.000 della durata di 5 anni a tasso fisso agevolato: per i bambini con M.R. il tasso è dello 0,5%.

Si è in attesa delle disposizioni operative.

Per approfondimenti ecco [il testo del provvedimento](#): le M.R. sono trattate all'art. 8

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

ESENZIONE DAL TICKET

per le medicine e per le prestazioni sanitarie

D.M.S. 18 maggio 2001 n°279 (MALATTIE RARE)

L. 23 dicembre 1996 n°648 (*Farmaci Orfani*) **art. 1.4**

D.Lgs 29 aprile 1998 n°124 (*Ticket ed esenzioni*) **M.R. art. 5**

In generale per tutte le disposizioni riguardanti l'esenzione dal ticket si può consultare l'esauriente trattazione che è reperibile nel sito del Ministero della Sanità al seguente link:

<http://www.ministerosalute.it:80/esenzioniTicket/esenzioniTicket.jsp>

Da tale sito riportiamo per esteso la parte introduttiva concernente le Malattie Rare:

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le **prestazioni specialistiche (diagnostiche e terapeutiche)** appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle **malattie rare accertate** e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e di elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

In tutti questi casi, l'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata da una delle **strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento** per quella malattia.

Nel caso in cui presso la Regione di residenza non vi siano presidi di riferimento specifici, l'assistito può rivolgersi ad una struttura riconosciuta dalle altre Regioni. Anche le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia devono essere eseguite (e prescritte) in uno dei presidi di riferimento della rete e, in tal caso, il medico del Servizio sanitario nazionale che formula il sospetto di malattia rara deve indirizzare l'assistito alla struttura della rete specificamente competente per quella particolare malattia.

L'esenzione può essere richiesta per più malattie, ove accertate.

Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, richiedere prestazioni sanitarie differenti. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica.

Il sito del Ministero rinvia poi al sito dell'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Malattie Rare di cui al link

<http://www.iss.it/cnmr/>

presso il quale è operante, ricordiamo, il seguente numero verde

800.89.69.49

ove è possibile ricevere informazioni personalizzate su presidi, Associazioni, esenzione.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

§§§

Indichiamo, infine, il link al sito della Associazione Crescere ove viene trattato l'argomento anche in riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna:

http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Malattie%20Rare%20Normativa.htm

Segnaliamo in particolare che il testo del decreto 279/2001 viene riportato nella versione arricchita con note dei precedenti normativi nello stesso richiamati.

§§§

Per una disamina del problema dei **Farmaci Orfani**, in Italia e all'estero, è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare all'indirizzo:

<http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1>

§ § §

Torna [all'Indice](#)

[ad inizio Paragrafo](#)

Elenco dei link alle disposizioni normative

- L. [30 marzo 1971 n°118](#) (*Norme in favore degli invalidi civili*)
- L. [23 dicembre 1978 n°833](#) (*Servizio Sanitario Nazionale*)
- L. [12 febbraio 1980 n°18](#) (*Indennità di accompagnamento*)
- L. [21 novembre 1988 n°508](#) (*Norme integrative in favore degli invalidi civili*)
- L. [5 gennaio 1989 n°13](#) (*Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati*)
- L. [11 ottobre 1990 n°289](#) (*Norme integrative in favore degli invalidi civili*)
- L. [2 dicembre 1991 n°390](#) (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*)
- L. [5 febbraio 1992 n°104](#) (*Legge quadro sull'handicap*)
- D.M.S. [5 febbraio 1992](#) (*G.U. n°47/92 - Tabelle delle percentuali d'invalidità*)
- D.P.R. [24 febbraio 1994](#) (*Atto di indirizzo ... per alunni portatori di handicap*)
- L. [11 febbraio 1996 n°23](#) (*Norme per l'edilizia scolastica*)
- D.P.R. [24 luglio 1996 n°503](#) (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)
- L. [23 dicembre 1996 n°648](#) (*Farmaci Orfani*)
- D.Lgs [29 aprile 1998 n°124](#) (*Ticket ed esenzioni*)
- L. [21 maggio 1998 n°162](#) (*Modifiche alla legge quadro sull'handicap 104/92*)
- L. [12 marzo 1999 n°68](#) (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*)
- L. [8 marzo 2000 n°53](#) (*Norme per il sostegno della maternità*)
- L. [10 marzo 2000 n°62](#) (*Norme sulla parità scolastica*)
- L. [22 marzo 2000 n°69](#) (*Fondo per l'integrazione scolastica dell'handicap*)
- L. [8 Novembre 2000 n°328](#) (*Sistema integrato di interventi e servizi sociali*)
- L. [16 novembre 2000 n°376](#) (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*)

D.Lgs [26 marzo 2001 n°151](#) (T.U. per la tutela e il sostegno della maternità ...)

M.I.U.R. [Nota prot. n°3390/2001](#) (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap)

D.P.C.M. [9 aprile 2001](#) (G.U. n°171/01 - Interventi a favore degli studenti in situazione di handicap)

D.M.S. [18 maggio 2001 n°279](#) (MALATTIE RARE)

L. [5 febbraio 2003 n°17](#) (Norme per l'esercizio del diritto di voto ...)

L. [28 marzo 2003 n°53](#) (Delega al Governo su Istruzione e LEA)

L. [15 luglio 2003 n°189](#) (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili)

M.I.U.R. [Nota prot. n°4308/2004](#)

L. [9 gennaio 2004 n°4](#) (Strumenti informatici)

L. [9 gennaio 2004 n°6](#) (Amministratore di Sostegno)

D.P.C.M. [23 febbraio 2006 n°185](#) (Regolamento per l'individuazione dell'alunno con handicap)

L. [9 marzo 2006 n°80](#) (Semplificazioni amministrative)

Intesa Stato Regioni [20 marzo 2008](#) (Preso in carico dell'alunno con disabilità)

M.I.U.R. Circ. [6 gennaio 2009 n°6](#) (Tasse scolastiche ed esoneri)

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 e Legge di Ratifica [3 marzo 2009 n°18](#)

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea su un'azione nel settore delle Malattie Rare 8 giugno 2009 e **Parere del C.E.S.E.**

L. [3 agosto 2009 n°102](#) (Provvedimenti anticrisi ...)

D.P.C.M. [10 settembre 2009](#) (G.U. n°250/09 – Fondo di credito per i nuovi nati)

§§§

Torna [all'Indice](#)

ad inizio Paragrafo

Allegato n°1: (Modello responso Commissione invalidità)

REGIONE _____		☐ DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE ☐ PER L'ACCERTAMENTO: ☐ DELLE CONDIZIONI VISIVE ☐ DEL SORDOMUTISMO	
AZIENDA U.S.L. di _____			
COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA			

PARTE I - DATI ANAGRAFICO - AMMINISTRATIVI	DATA SEDUTA _____	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA _____	N° DI PRATICA _____															
	COGNOME E NOME _____	SESSO M ☐ F ☐	MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA Lavoro (collocamento, variazione, ecc.) ☐															
			Pensione ☐															
	LUOGO DI NASCITA (Comune - Provincia o Stato estero) _____	Data di nascita _____	Assegno di accompagnamento ☐															
			Protesi e ausili ☐															
			Altro ☐															
PARTE II - GIUDIZIO DIAGNOSTICO DELLA COMMISSIONE	RESIDENZA ANAGRAFICA _____		TIPO DI ACCERTAMENTO Ambulatoriale ☐ Domiciliare ☐															
	STATO CIVILE _____	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____	Primo accertamento ☐															
	CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE _____		Accertamento successivo per:															
			revisione d'ufficio ☐ aggravamento ☐ riduzione ☐ altro ☐															
PARTE III - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	Anamnesi/EO: _____			PRINCIPALI DISABILITA' RIEVATE Psichiche - Mentale ☐ - Intellettive ☐ Sensoriali - Linguaggio ☐ - Udito ☐ - Vista ☐ Fisiche - Perdita anatomica arti ☐ - Limitazione funzionale movimenti articolari ☐ Neurologiche ☐ Respiratorie ☐ Cardio-circolatorie ☐ CAUSE O CONCAUSE Malformazioni congenite ☐ Traumi traffico ☐ Traumi domestici ☐ Altre cause violente ☐ Intervento chir. mutilante ☐														
	Accertamenti disposti: _____																	
	Documentazione acquisita: _____																	
	Assenza di patologia ☐ Patologia dipendente da causa di guerra, ☐ Patologia di competenza ☐ lavoro, servizio (non competente) della commissione																	
	PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA																	
	Diagnosi _____																	

	RIVEDIBILE NEL MESE DI _____																	
PARTE IV - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE: AI SENSI DELLA LEGGE: 26.5.1970 n. 381 ☐ 25.5.1979 n. 382 ☐ 30.3.1971 n.118 ☐ 12.2.1980 n. 18 ☐ IL RICHIEDENTE E' RICONOSCIUTO: ☐ 01 NON INVALIDO: assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore deambulante) ☐ 02 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AD 1/3 (art.2, L.11/871) _____ % ☐ 03 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE o UGUALE al 74% (art.2 e 13, L.118/71) _____ % ☐ 04 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art.2 e 12, L.118/71): 100% ☐ 05 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L.18/80) ☐ 06 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e L.508/88) ☐ 07 MINORE NON DEAMBULANTE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 2 e 17 legge 118/71) ☐ 08 CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70) (OD: _____ OS: _____) ☐ 09 CIECO ASSOLUTO (L. 382/70) ☐ 10 SORDOMUTO (L. 381/70) ☐ 002 INVALIDO ULTRASSESSANTACINQUENNE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (Art. 6 D. Lgs n. 509/88) ☐ 003 INVALIDO ULTRASSESSANTACINQUENNE con diritto all' indennità di accompagnamento (art. 6 D. Lgs. n. 509/88) ☐ impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ☐ Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita																	
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Cognome</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Nome</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Firma</td> </tr> <tr> <td>IL PRESIDENTE _____</td> <td>IL MEDICO AZ. USL _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>IL SEGRETARIO _____</td> <td>IL MEDICO AZ. USL _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>IL MEDICO SPECIALISTA _____</td> <td>IL MEDICO DEL LAVORO _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IL MEDICO DI CATEGORIA _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			Cognome	Nome	Firma	IL PRESIDENTE _____	IL MEDICO AZ. USL _____	_____	IL SEGRETARIO _____	IL MEDICO AZ. USL _____	_____	IL MEDICO SPECIALISTA _____	IL MEDICO DEL LAVORO _____	_____		IL MEDICO DI CATEGORIA _____	_____
	Cognome	Nome	Firma															
	IL PRESIDENTE _____	IL MEDICO AZ. USL _____	_____															
	IL SEGRETARIO _____	IL MEDICO AZ. USL _____	_____															
	IL MEDICO SPECIALISTA _____	IL MEDICO DEL LAVORO _____	_____															
		IL MEDICO DI CATEGORIA _____	_____															

Avverso il giudizio espresso, entro 6 mesi dalla data di comunicazione, fissato a pena di decadenza, la S.V. può proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3 del decreto legge n° 269 del 2003, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003)

Torna [all'Indice](#)

[Indietro](#)

Allegato n°2: (Modello responso Commissione Handicap)

COMMISSIONE ex L. N° 104/92

"LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE"

PARTE I - DATI ANAGRAFICO - AMMINISTRATIVI	AZIENDA USL DI												
	DATA SEDUTA			DATA PRESENTAZIONE DOMANDA			N° DI PRATICA						
	COGNOME E NOME				SESSO M ☐ F ☐ ☐ ☐		MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA Lavoro (collocamento, variazione, ecc.) ☐ Pensione ☐ Assegno di accompagnamento ☐ Protesi e ausili ☐ Altro ☐						
	LUOGO DI NASCITA (Comune - Provincia o Stato estero)				Data di nascita								
	RESIDENZA ANAGRAFICA				TIPO DI ACCERTAMENTO Ambulatoriale ☐ Domiciliare ☐								
	STATO CIVILE		DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO		Primo accertamento ☐ Accertamento successivo per: revisione d'ufficio ☐ aggravamento ☐ riduzione ☐ altro ☐								
	CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE												
PARTE II - GIUDIZIO DIAGNOSTICO DELLA COMMISSIONE	DIAGNOSI												
													
	VALUTAZIONE DELL'HANDICAP												
	Handicap relativo a:												
			ESISTE		SITUAZIONE DI GRAVITA'								
	ORIENTAMENTO		NO SI		GRAVE: NO SI								
	INDIPENDENZA FISICA		NO SI		GRAVE: NO SI								
	MOBILITA'		NO SI		GRAVE: NO SI								
	OCCUPAZIONE		NO SI		GRAVE: NO SI								
	PARTE III - GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	GIUDIZIO FINALE											
A) SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1): "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione".													
		NO SI											
B) SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3): "qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o quella di relazione, la situazione assume una connotazione di gravità....".													
		NO SI											
(Sono barrate le voci che interessano)													
SI RAVVISA L'OPPORTUNITA' DI UN ACCERTAMENTO DI REVISIONE NEL													
PARTE IV - FIRME		Cognome		Nome		Firma		Cognome		Nome		Firma	
		IL PRESIDENTE						IL MEDICO AZ. USL					
		IL SEGRETARIO						IL MEDICO AZ. USL					
	IL MEDICO SPECIALISTA						IL MEDICO DEL LAVORO						
						IL MEDICO DI CATEGORIA							

Avverso il giudizio espresso, entro 6 mesi dalla data di comunicazione, fissata a pena di decadenza, la S.V. può proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3, del decreto legge n° 269 del 2003, con modificazioni, della legge n. 326 del 2003).

Torna [all'Indice](#)

[Indietro](#)

Allegato 3:

AGEVOLAZIONI FISCALI

A – disabile in senso generale B – portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale C – disabile con ridotte o impedite capacità motorie D – qualsiasi contribuente	SOGGETTI	IVA 4%	DETRAZIONE 19%	DETRAZIONE FISSA	DEDUZIONE
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato	B, C	sì	sì	no	no
Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	sì	sì	no	no
Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione	B, C	no	sì	no	no
Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento	A	sì	sì	no	no
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	sì (1)	sì	no	no
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.	A	no	no	no	sì
Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero	A	no	no	no	sì
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie	D	Sì (per i soggetti A)	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche; trapianto di organi.	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	no	sì	no	no
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	no	no	no	sì
Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	(*)	no	sì	no	no
Spese di mantenimento per il cane guida	(*)	no	no	€ 516,46	no

(1) Se la menomazione permanente è di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (*) L'agevolazione spetta solo ai non vedenti

QUADRO RIASSUNTIVO

19

Torna [all'Indice](#)

[Indietro](#)